

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS], del foro di Macerata (C.F.: [OMISSIS], pec: [OMISSIS]), avverso la decisione n. 8/2018 emessa in data 14 settembre 2018 e notificata in data 30 ottobre 2018 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso l'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei.

La ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparsa personalmente; non è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Macerata, regolarmente citato, nessuno è comparso

Udita la relazione del Consigliere avv. Mario Napoli.

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

Nella seduta dell'11 novembre 2016 il Consiglio Distrettuale di disciplina Forense presso l'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona deliberava l'apertura del procedimento

disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con i seguenti capi di incolpazione:

*a) Illecito disciplinare p. e p. dall'art. 17 n. 1, 2, 3, e dall'art. 22 n. 2 C.D.F. per aver affisso nello studio un cartello con scritto «PAGHI SOLO IN CASO DI VITTORIA» avendo fornito al cliente un'informazione non veritiera e ingannevole poiché ha ricevuto dallo stesso l'importo di € 500,00 senza neanche iniziare la pratica a lei affidata, ponendo in essere un comportamento grave, con palese responsabilità;*

*b) illecito disciplinare p. e p. dagli artt. 9, 12, 14 e dall'art. 22 n. 2 C.D.F. per aver omesso di esercitare l'attività con lealtà, correttezza, probità, omettendo di dare inizio al mandato a lei conferito di «iniziare una pratica di divorzio» derivando l'accaduto da palese, non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita;*

*c) illecito disciplinare p. e p. dall'art. 27 sub 6, dall'art. 29 sub 3 e dall'art. 33 C.D.F. per non aver informato il cliente sullo svolgimento del mandato a lei conferito, e non aver consegnato le copie degli atti della procedura divorzile, omettendo altresì la consegna del documento fiscale del pagamento ricevuto di € 500,00 e di aver omesso di restituire i documenti a lei forniti dal suo assistito per l'espletamento della pratica divorzile.*

*Fatti accaduti e accertati a Civitanova Marche dal maggio 2014 in poi"*

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Macerata in data 12 giugno 2015, con la quale il signor [ESPONENTE] allegava di essersi rivolto all'avv. [RICORRENTE] nel maggio 2014 per avere una consulenza su una pratica di divorzio. L'esponente precisava di aver ritenuto di affidarsi all'avv. [RICORRENTE] dopo il primo colloquio, oltre che per la fiducia dimostrata, anche in un'ottica di risparmio economico (stabilito in un tetto massimo di euro 1500,00 anche in caso di un divorzio giudiziale) e per la propaganda affissa presso lo studio dell'incolpata con la dicitura "PAGHI SOLO IN CASO DI VITTORIA".

Il signor [ESPONENTE] precisava di aver da subito sollecitato le tempistiche per l'instaurazione del procedimento di divorzio (volendo risposarsi con la nuova compagna), ma che l'avv. [RICORRENTE] non forniva mai precise informazioni sullo stato della pratica, rinviando il tutto. A luglio 2014 la pratica non era ancora stata avviata e ciò neppure a settembre quando l'avv. [RICORRENTE] chiedeva al cliente di trasmetterle nuovamente copia dei documenti che questi le aveva fornito in originale in quanto erano stati smarriti dal legale. Il signor [ESPONENTE] riferiva di aver provveduto, nel mese di novembre 2014, al versamento in favore dell'avv. [RICORRENTE], su espressa richiesta di quest'ultima, di un acconto di euro 500,00 sugli onorari eventualmente dovuti (il pagamento veniva eseguito tramite due distinti versamenti rispettivamente il primo di euro 300,00 ed il successivo di euro 200,00), senza mai ricevere la relativa fattura. Il reclamante altresì riferiva che non ricevendo dal difensore mai

precise notizie sullo stato della pratica, ma solo generiche informazioni dapprima su vari contatti con il difensore della ex moglie per valutare la possibilità di presentare un ricorso per divorzio congiunto e successivamente sull'asserito compimento degli adempimenti del caso. Nel frattempo, nel mese di dicembre 2014 il signor [ESPONENTE] apprendeva che la ex moglie aveva trasferito la sua residenza a Verona con la conseguente necessità di dover instaurare la causa di divorzio presso il Tribunale di altro Tribunale non più avanti a quello di Fermo e ciò in quanto l'avv. [RICORRENTE] non aveva provveduto ad attivare la pratica a tempo debito. Successivamente, benché l'incolpata nel marzo 2015 avesse comunicato al cliente di aver provveduto ad attivare il procedimento presso il Tribunale di Verona, nonostante le plurime richieste da parte del cliente di documentare l'avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso di divorzio (numero di r.g., data dell'udienza), l'avv. [RICORRENTE] ometteva di fornire tale documentazione. Il signor [ESPONENTE] nel mese di aprile 2015 provvedeva a revocare il mandato conferito, chiedendo la restituzione dell'acconto e dei documenti forniti. A tale comunicazione rispondeva l'avv. [RICORRENTE] fornendo giustificazioni sul suo ritardo nel dare informazioni complete a causa di problemi di salute dapprima della madre e successivamente suoi ed assumeva che l'udienza di divorzio era stata fissata i primi di giugno. Ciononostante, continuava nei giorni successivi a non rispondere al cliente ed ometteva di fornirgli copia degli atti per la verifica di quanto sostenuto. In data 8 maggio il cliente rinnovava la revoca del mandato chiedendo la restituzione di tutta la documentazione fornita all'avv. [RICORRENTE] in originale senza che questa avesse provveduto al riguardo ed inoltrava la segnalazione al COA di Macerata.

Il signor [ESPONENTE] si rivolgeva ad altro avvocato che attivava la pratica di divorzio che si concludeva nel 2017.

L'avv. [RICORRENTE] nell'ottobre 2015, ricevuta la notizia della segnalazione al Consiglio dell'Ordine presentata dal signor [ESPONENTE], provvedeva a restituire l'acconto di euro 500,00 a suo tempo ricevuto.

Il COA territoriale notiziava la professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e l'invitava a fornire chiarimenti (che non venivano forniti) inviando, quindi, gli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Con delibera dell'11 novembre 2016 il CDD presso l'ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona approvava i capi di incolpazione nei confronti della predetta avv. [RICORRENTE] (come sopra riportati) e nella relazione preliminare il relatore evidenziava che avanti alla stessa sezione pendevano altri 2 procedimenti (n. 145/2015 e n. 205/2016) nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]; ed, infine, nella seduta del 10 marzo 2017 il CDD deliberava di procedere con la citazione a giudizio nei confronti dell'incolpata.

L'avv. [RICORRENTE], patrocinata dall'avv. [OMISSIS], con memoria difensiva del 19 settembre 2017, contestava la fondatezza degli assunti dell'esponente non ritenendosi responsabile di alcuna violazione deontologica e, in particolare:

- a) negava che presso il suo studio in [OMISSIS] fosse mai stato affisso un cartello con la dicitura "PAGHI SOLO IN CASO DI VITTORIA" e che in ogni caso essendosi il signor [ESPONENTE] rivolto a lei per una causa di divorzio non sarebbe stata in ogni caso fornita al cliente una informazione non veritiera ed ingannevole non potendo rientrare tale ipotesi in quella eventuale contemplata dalla dicitura sopra riportata;
- b) affermava di aver diligentemente seguito il cliente, come risultava dallo scambio di corrispondenza e dalle numerose telefonate scambiate con l'avv. [OMISSIS] legale della ex moglie dell'esponente (nel tentativo di addivenire ad un divorzio a domanda congiunta);
- c) affermava di aver emesso regolare fattura riferita all'acconto di euro 500,00 ricevuto dal signor [ESPONENTE] e di aver, per un eccesso di correttezza, provveduto anche a restituire tale somma al cliente;
- d) di aver sempre informato il cliente sull'andamento della procedura;
- e) di non aver potuto restituire i documenti al cliente in quanto, dopo la revoca del mandato, nessuno si sarebbe presentato presso il suo studio per ritirare la documentazione in suo possesso oltretutto a lei trasmessa solo in copia dal cliente e via mail.

L'avv. [RICORRENTE] chiedeva quindi l'archiviazione del procedimento o comunque un provvedimento di proscioglimento.

All'esito del procedimento, nel quale venivano acquisiti documenti ed escussi i testimoni, signor [ESPONENTE] e la signora [OMISSIS], nel corso dell'udienza del 9 marzo 2018 il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la decisione n. 8/2018 emessa in data 14 settembre 2018 e pubblicata in data 26 ottobre 2018, riteneva l'avv. [RICORRENTE] colpevole degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e per l'effetto applicava alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei.

Avverso tale provvedimento, notificato a mezzo pec in data 30 ottobre 2018, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (trasmesso anch'esso a mezzo pec in data 3 dicembre 2018), con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia riformare il provvedimento adottato in suo danno dichiarando la nullità della decisione n. 8/2018 per carente e contraddittoria motivazione e conseguentemente revocare la sanzione disciplinare irrogata o, in subordine, riformare la sanzione inflitta contenendola nel minimo edittale, operando una corretta valutazione di proporzionalità in relazione agli illeciti addebitati.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso deduce plurime doglianze avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona che si possono sostanzialmente

ricondere alla contestata sussistenza degli illeciti oggetto di ognuno dei singoli capi di incolpazione a), b) e c). In particolare, la ricorrente lamenta:

I motivo: la contraddittorietà della motivazione che sarebbe carente circa l'iter logico che ha portato alla sanzione irrogata.

Con tale motivo di impugnazione l'avv. [RICORRENTE] lamenta che la decisione avrebbe acriticamente recepito quanto esposto dal signor [ESPONENTE] e dalla moglie (sentiti all'udienza del 9 marzo 2018) benché le loro dichiarazioni non trovino riscontro nella documentazione in atti e risultino contraddittorie rispetto ai documenti versati in causa dagli stessi.

Il motivo: l'insussistenza degli addebiti di cui al capo a) – insussistenza della contestata violazione dell'art. 17, commi 1 e 3 del CDF.

La difesa della ricorrente, nell'affermare l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 17, commi da 1 a 3, del CDF (pubblicità ingannevole - capo a) di incolpazione) sostiene che:

- nello studio dell'Avv. [RICORRENTE] ubicato, all'epoca dei fatti, in [OMISSIS], nell'anno 2014 non vi era affisso alcun cartello "*PAGHI SOLO IN CASO DI VITTORIA*": tale circostanza non avrebbe avuto, infatti, alcun riscontro probatorio, quando invece lo [ESPONENTE] avrebbe potuto facilmente munirsi di documentazione fotografica al riguardo.

Tale dicitura sarebbe stata rinvenuta soltanto su un biglietto da visita prodotto nel procedimento dallo stesso [ESPONENTE], la cui riferibilità all'Avv. [RICORRENTE] sarebbe, secondo la difesa della ricorrente, rimasta dubbia;

- essendosi lo [ESPONENTE] rivolto all'Avv. [RICORRENTE] per una pratica di "*divorzio*", anche se, per assurdo, fosse stato esposto il cartello *de quo*, l'incarico non sarebbe mai potuto rientrare in una "*proposta*" e, di conseguenza, non sarebbe mai stata fornita al cliente una informazione non veritiera ed ingannevole.

- l'affermazione del CDD (pag. 3 dell'impugnata decisione), secondo cui lo [ESPONENTE] sarebbe stato indotto da tale "*pubblicità ingannevole*" a scegliere l'Avv. [RICORRENTE] quale proprio difensore, sarebbe del tutto infondata: secondo la difesa del ricorrente il signor [OMISSIS] non avrebbe mai riferito che tale propaganda lo avesse indotto a rivolgersi all'Avv. [RICORRENTE], nell'ottica di un risparmio economico.

III motivo: l'infondatezza dell'addebito di assenza di informazioni e chiarimenti sull'andamento della pratica di divorzio - l'insussistenza della violazione di cui al capo c) – violazione dell'art. 27, comma 6 del CDF, dell'art. 29 sub 3 e dell'art. 33 CDF

Con riferimento alla contestata violazione dell'art. 27, comma 6, la difesa del ricorrente afferma che l'addebito in questione sarebbe infondato in quanto la copiosa corrispondenza intercorsa tra l'avv. [RICORRENTE] e il cliente versata in atti, così come le numerose telefonate e gli incontri in studio, dimostrerebbero, al contrario di quanto non correttamente affermato dal

CDD, che la ricorrente avrebbe sempre tenuto il signor [ESPONENTE] informato sull'andamento della causa di divorzio.

Quanto all'asserita insussistenza della violazione dell'art. 29 sub 3 CDF la difesa della ricorrente sostiene che in relazione alla somma di € 500,00, ricevuta dall'incolpata quale fondo spese, sarebbe stata emessa regolare fattura come da documento agli atti del procedimento; inoltre tale somma sarebbe stata in ogni caso interamente restituita dall'Avv. [RICORRENTE] a mezzo bonifico bancario al cliente a seguito della revoca del mandato, essendo venuto meno il rapporto fiduciario e ciò nonostante l'attività stragiudiziale effettuata così come provato e documentato dall'incolpata. Ne deriverebbe l'inconsistenza dell'addebito.

Per quanto concerne poi la violazione della disposizione dell'art. 33, l'avv. [RICORRENTE] sostiene che neppure tale illecito sarebbe configurabile in quanto non avrebbe potuto restituire i documenti al cliente semplicemente perché dopo la revoca del mandato nessuno si sarebbe presentato presso il suo studio per ritirare la documentazione in suo possesso, in ogni caso a lei trasmessa solo in copia via mail dal cliente, con la conseguenza che detti documenti si trovavano, dunque, nella piena disponibilità di quest'ultimo in originale.

IV motivo: l'insussistenza degli illeciti disciplinari di cui al capo b)- violazione degli artt. 9,12,14 e 33 del CDF.

Quanto alla asserita insussistenza della violazione degli artt. 9, 12, 14 e 22 comma 2 del CDF, la difesa del ricorrente sostiene di aver diligentemente seguito il cliente come risulterebbe dallo scambio di corrispondenza e dalle numerose telefonate scambiate con l'avv. [OMISSIS], legale della ex moglie dell'esponente, nel tentativo di addivenire ad un divorzio a domanda congiunta. Tale circostanza sarebbe confermata dalla relazione della stessa avv. [OMISSIS] depositata all'udienza del 9 marzo 2018 avente ad oggetto proprio i rapporti con l'Avv. [RICORRENTE] relativamente alla pratica di divorzio del signor [ESPONENTE]: ne deriverebbe l'insussistenza di alcuna non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Al contrario secondo la difesa della ricorrente quest'ultima, nonostante le difficoltà personali che la affliggevano nel periodo in esame, non si è mai sottratta ai propri doveri professionali tentando tenacemente, almeno sino al momento in cui tale esito si è rivelato non raggiungibile, di addivenire ed un divorzio consensuale tra il suo assistito e la sig.ra [OMISSIS], e ciò anche per ragioni di opportunità e convenienza per lo stesso cliente, vista la sua necessità di sposarsi nuovamente e rapidamente con la sig.ra [OMISSIS].

Per quanto riguarda il procedimento ipoteticamente incardinato presso il Tribunale di Fermo Sez. Volontaria Giurisdizione, a cui il signor [ESPONENTE] ha fatto riferimento nella testimonianza resa nel corso dell'udienza del 9 marzo 2018, l'Avv. [RICORRENTE] afferma di aver, anche in questo caso, compiuto con diligenza tutte le attività necessarie all'espletamento del mandato (opportune verifiche, facendosi anche inviare apposita delega dallo

[ESPONENTE] a tal fine), senza ottenere alcun risultato dal momento che non esisteva alcun procedimento pendente in cui risultava coinvolto l'assistito per le date e la materia indicate da quest'ultimo. La difesa del ricorrente censura la non coerenza e contraddittorietà della decisione sul punto.

Né risulterebbe provata la circostanza affermata dall'esponente secondo cui l'incolpata non avrebbe iscritto a ruolo il procedimento di divorzio presso il Tribunale di Verona, ove si era trasferita la ex moglie: il signor [ESPONENTE] aveva riferito solo in merito all'immediata revoca del mandato ed all'incarico conferito ad altro avvocato del circondario di Verona, senza null'altro precisare.

La difesa della incolpata censura, inoltre, quanto affermato dal CDD in merito all'opportunità di informare lo [ESPONENTE] circa le difficoltà personali attraversate dall'Avv. [RICORRENTE] nell'estate del 2014 a causa di problemi familiari: secondo la difesa, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe in correttezza informato il suo cliente di tale circostanza precisando che non avrebbe potuto provvedere con urgenza alla pratica per detti motivi.

V motivo: sproporzione e iniquità della sanzione irrogata.

L'avv. [RICORRENTE] in considerazione dei vari motivi di impugnazione della decisione del CDD ritiene, infine, che l'applicazione della sanzione comminata (sospensione di 6 mesi) sia illegittima: secondo la difesa della ricorrente nel caso di specie non ricorrerebbero condotte di gravità tale da giustificare l'aumento della sanzione edittale della censura prevista per le violazioni contestate tipizzate (violazione artt. 26, comma 3, 27 comma 6 e 29 comma 3 CDF) considerata altresì l'affermata infondatezza delle contestazioni, oltre che l'assenza di danni in capo al signor [ESPONENTE]; la condotta dell'incolpata non avrebbe comportato alcuna decadenza o prescrizione dell'azione né alcun danno economico in capo al cliente.

Ad avviso della ricorrente la sanzione comminata sarebbe ingiusta, iniqua e sproporzionata non potendosi ritenere raggiunta la prova circa la sua colpevolezza con conseguente nullità della decisione ritenuta affetta da vizi di contraddittorietà e lacunosità.

### **Motivi della decisione**

Le censure proposte dall'avv. [RICORRENTE] non paiono fondate e il provvedimento del CDD di Ancona merita conferma alla luce dell'istruttoria sulla quale quest'ultima poggia e dell'articolata relativa motivazione: non è da tacere, infatti, come già l'esposto presentato dal signor [ESPONENTE] risultasse ben dettagliato ed ad esso fossero correlati numerosi messaggi scambiati dall'avv. [RICORRENTE] con il cliente, come si sia dato corso alla prova testimoniale non solo dell'esponente, ma altresì della nuova moglie dello stesso e di come altra significativa prova documentale sia stata acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria, anche su sollecitazione della difesa dell'incolpata. Orbene, da tale complessa attività istruttoria e dalla significativa documentazione esaminata, l'intero complesso di lamentele esposte dal

reclamante [ESPONENTE] ha trovato ampia conferma sia per quanto riguarda la genesi del rapporto professionale, sia per quanto riguarda il suo evolversi, anche sotto l'aspetto economico.

Relativamente a quanto oggetto del capo a) di incolpazione le circostanze riferite hanno trovato puntuale riconoscimento non soltanto nella prova testimoniale dall'interessato, ma altresì in quella documentale ed in particolare nel biglietto da visita dell'avv. [RICORRENTE] acquisito agli atti nel corso dell'udienza del 9 marzo 2018: in tale documento, infatti, risulta stampata la frase "Paghi solo se vinci" costituente certamente violazione degli obblighi deontologici contestati.

Nella sua deposizione il teste, in presenza della difesa dell'incolpata, ha richiamato altresì quanto contenuto nell'esposto (nel quale si precisava che la scelta del legale era stata determinata "anche in ottica di risparmio economico") ed ha confermato la presenza del cartello con la frase richiamata ("sulla pubblica via") e, come riportato, ha esibito il biglietto da visita dell'avv. [RICORRENTE] ("che mi è stato consegnato dallo stesso avvocato"): elementi probatori tutti richiamati diffusamente dalla decisione impugnata.

Quanto al capo b), è ben vero che quanto acquisito agli atti e relativo ai contatti intrattenuti dalla ricorrente con l'avv. [OMISSIS] dimostrano una certa attività professionale svolta nel tentativo di pervenire ad un divorzio condiviso, ma cionondimeno non appare dubitabile che, venuta meno tale possibilità, è risultata testimonialmente e soprattutto documentalmente provata una sostanziale omissione di attività professionale, malgrado ogni sollecitazione, stimolo e rimostranza del cliente; e ciò senza valida giustificazione ed anzi, come motivato dalla decisione impugnata, "accampando continuamente scuse palesemente dilatorie ed inverosimili, quasi irrispettose del cliente, (smarrimento del numero di telefono del cliente, cellulare ripetutamente rotto o bloccato, dimenticanze, internet non funzionante, impegni con altri clienti, febbre, assenza da studio, comunione della figlia)".

Nel corso di tale negligente atteggiamento dell'avv. [RICORRENTE], la moglie del signor [ESPONENTE], che doveva essere convenuta nel giudizio di divorzio, cambiò la propria residenza, così aggravando e modificando l'attività giudiziaria che era stata prevista e preventivata dal cliente e soltanto dopo la revoca del mandato da parte di quest'ultimo l'avv. [RICORRENTE] gli riferì di motivi di salute, anche della mamma, che le avrebbero impedito di svolgere l'attività professionale richiesta con la dovuta diligenza; ma, come ben ricorda la decisione di Ancona, *"tale impedimento avrebbe dovuto indurre l'avv. [RICORRENTE], correttamente, a informare il cliente per tempo – e non a posteriori – di non essere in grado di adempiere adeguatamente all'incarico, e a suggerirgli di rivolgersi ad altro legale per una migliore tutela dei suoi interessi"*.

In definitiva la fondatezza di quanto contestato all'avv. [RICORRENTE] risulta ampiamente provata dall'istruttoria e diffusamente enunciato dalla decisione da quest'ultima impugnata.

Il capo di incolpazione c) ha anch'esso trovato conferma nei messaggi informatici (19 dicembre 2014, 18 febbraio 2015) scambiati tra l'avvocata ed il cliente e nella testimonianza di quest'ultimo: inoltre, come diffusamente narrato dalla decisione del CDD di Ancona, la fattura prodotta dall'attuale reclamante risulta ben poco credibile (se non altro perché ci si chiede qual senso potrebbe avere una fattura, datata 29 ottobre 2014, che viene dichiarata "pagata" a fronte di solleciti dell'avv. [RICORRENTE] ben successivi e di pagamenti provati il 17 e 19 novembre successivi). Quel che risulta, peraltro, non contestato è la restituzione da parte dell'avv. [RICORRENTE] della somma ricevuta, pur osservando la decisione reclamata come tale restituzione sia avvenuta solo il 28 ottobre 2015 e cioè solo dopo aver saputo dell'esposto disciplinare.

Anche la mancata restituzione della documentazione risulta provata testimonialmente, pur con la precisazione della teste [OMISSIS] e cioè di essersi recata per il ritiro dei documenti una volta soltanto, senza successo.

Le considerazioni svolte attengono ai primi quattro motivi di ricorso dispiegati dalla ricorrente. Quanto all'ultimo motivo pare corretta e ben motivata la valutazione del CDD di Ancona relativa alla pena edittale prevista nei casi contestati ed alla possibilità di aumento sino alla sospensione dell'esercizio della professione legale per un anno, in considerazione della pluralità degli illeciti accertati, della loro gravità anche per le modalità poste in essere: si conferma pertanto l'irrogata sanzione.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Donato Di Campi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria